



Sara Brugnoli
NOTAIO

Repertorio n. 1964

Raccolta n. 1387

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di ottobre alle ore diciassette e trenta minuti

(30 ottobre 2020)

in Gubbio, nel mio studio alla Via Don Giuseppe Diana n. 23.
Innanzitutto a me **dott.ssa Sara BRUGNOLI**, Notaio residente in Gubbio, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Perugia

su richiesta di

- **SCHIBEL Karl Ludwig**, nato a Tübingen (GERMANIA) il 18 settembre 1945, residente in Città di Castello (PG) alla Via del Campo n.1, codice fiscale SCH KLL 45P18 Z112U,

procedo

alla redazione del verbale di assemblea dei soci di detta associazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73, comma 4, e 106, comma 2, secondo periodo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 e dell'art. 1, comma 3, lett. a), del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, in ragione della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

All'uopo, io notaio, dopo avere identificato il predetto SCHIBEL Karl Ludwig ai sensi della disposizione appena citata, do atto di quanto segue.

Il comparso mi richiede, come sopra precisato, di far constare con il presente atto quanto sarà discusso e deliberato dall'assemblea della predetta associazione, convocata in questo giorno, luogo ed ora con il seguente **ordine del giorno**:

° **Adeguamento Statuto di Alleanza per il Clima Italia ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del terzo settore - Runtz;**

° **Conferimento delega al Presidente per attivazione procedura volta al riconoscimento della personalità giuridica al momento dell'operatività del Runtz.**

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea SCHIBEL Karl Ludwig, il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza, avendolo autonomamente verificato, dichiara:

- che è corrente, con sede in Città di Castello (PG) alla Via del Campo n.1, l'Associazione denominata **"ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA"** codice fiscale **90013600540**, di cui lo stesso comparso è socio, costituita con atto in data 21 giugno 2000, registrato a Città di Castello in data 23 giugno 2000 al n.1499 serie 3, iscritta all'Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale con decorrenza dal 27 luglio 2005;

- che l'assemblea della predetta associazione è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, prevedendo il suo svolgimento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020,

Registrato a PERUGIA
in data 03/11/2020
al n. 20799
serie 1T
euro esente

- ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020, non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente dell'assemblea e il notaio verbalizzante;
- ai sensi dell'art. 106, comma 2, primo e secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020, è consentito l'intervento all'assemblea e il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- che sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto: GUERRIERI Maria, SCARSELLI Mario, TRAVAGLINI Franco, CECCARELLI Luciano, SCHIBEL Karl Ludwig che assistono all'assemblea, come precisato, in audio-video conferenza;
- i soci dichiarano di accettare espressamente le modalità di svolgimento della presente riunione;
- è collegato in audio-video conferenza l'intero Consiglio di Amministrazione, nella persona di SCHIBEL Karl Ludwig quale Presidente, TRAVAGLINI Franco quale Vice Presidente e SCARSELLI Mario membro del Comitato Direttivo;
- che non esiste l'organo di controllo, non ricorrendo le condizioni previste dalla legge per l'obbligatorietà della nomina.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea in prima convocazione.

Iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, dopo aver rilevato che risulta opportuno adottare un nuovo Statuto alla luce del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (in breve CTS), provvede a illustrare il nuovo testo dello Statuto sociale, predisposto a cura del Consiglio.

In particolare il Presidente espone che:

- il nuovo statuto entrerà in vigore alla decorrenza del termine dell'art. 104, comma 2 del CTS e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- a seguito di interpretazione di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al decorrere del medesimo termine, cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore;
- nella denominazione dovrà essere contenuta l'espressione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, tuttavia fino alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore non potrà farsi uso di tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
- l'ente non ha scopo di lucro;
- l'Ente è già dotato di un patrimonio netto complessivo di adeguato importo e di disponibilità finanziarie idonee alla costituzione di un fondo di dotazione patrimoniale di euro

15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) costituito dalle entrate dell'Associazione, importo conforme alla previsione del nuovo Codice del Terzo settore e che pertanto potrà essere ottenuto successivamente il riconoscimento della personalità giuridica;

- le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta.

Si dà quindi lettura dell'intero nuovo testo proposto dello Statuto.

Aperta la discussione, vari associati chiedono ulteriori chiarimenti. Dati dal Presidente i richiesti chiarimenti, lo stesso invita gli aventi diritto di voto a deliberare su quanto proposto.

Con riferimento alla proposta (approvazione Statuto) risultano aver votato:

Astenuti: nessuno

Contro: nessuno

A favore: tutti i presenti

Il Presidente proclama il risultato della votazione:

all'unanimità dei presenti, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, accertato dal Presidente, l'assemblea

DELIBERA

- con effetto a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice degli Enti del Terzo Settore, di **approvare** il nuovo testo di **Statuto sociale** che, nella sua redazione aggiornata, consegnatomi dal Presidente si allega, previa lettura, al presente atto sotto la lettera "**A**";

- di delegare l'organo amministrativo e per esso il suo Presidente a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore apportando allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti;

- di delegare il Presidente a compiere tutte le formalità necessarie per il riconoscimento dell'associazione, e in particolare a depositare la documentazione contabile necessaria alla verifica patrimoniale, autorizzandolo ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e quindici minuti.

Il presente atto ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 è esente dall'imposta di registro e altresì esente dall'imposta di bollo in quanto atto avente lo scopo di adeguare lo statuto

a modifiche e integrazioni normative.

Le spese del presente, relative e conseguenziali, sono a carico dell'Associazione.

Scritto da me notaio su due fogli per sette pagine e parte della ottava sin qui. Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore diciotto e venti minuti.

F.to: Sara BRUGNONI Notaio (segue impronta sigillo).



Sara Brugnoni
NOTAIO

STATUTO

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata **"Alleanza per il Clima Italia"** (d'ora innanzi, la "Associazione"). La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Ente del Terzo Settore", o, in forma abbreviata, "ETS" alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A seguito del predetto termine l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: **"Alleanza per il Clima Italia Ente del Terzo Settore"**, in sigla denominata **"Alleanza per il Clima Italia ETS"**.

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

1.2. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Articolo 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Città di Castello (PG) e precisamente alla Via del Campo n. 1.

2.2. Essa opera in ambito nazionale e internazionale. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Città di Castello non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3) Scopo e finalità

3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

-il sostegno degli scopi statutari del "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder/Alianza del Clima e.V." con sede a Francoforte sul Meno, Germania, in particolare l'elaborazione, la diffusione e l'applicazione di misure da parte degli enti pubblici, per la tutela dell'ambiente e della natura, per la riduzione delle emissioni di gas di serra, per la salvaguardia delle foreste pluviali tropicali, per i progetti di cooperazione e il sostegno dei popoli indigeni delle foreste pluviali, la formazione e informazione del pubblico in Italia sugli obiettivi dell'Alleanza per il Clima, in particolare la protezione del clima mondiale, la riduzione delle emissioni ad effetto serra, lo sviluppo sostenibile del nord e del sud, la salvaguardia delle foreste e della biodiversità, l'uso sostenibile delle foreste e gli interessi dei popoli indigeni delle foreste pluviali; lo scambio a livello europeo e tra nord e sud nello spirito della convivenza tra i popoli.

Articolo 4) Attività

4.1 L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

4.3. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di

natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.4 Nell'ambito di tali attività e allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà:

- curare l'organizzazione di conferenze, seminari e campagne pubbliche;

- provvedere alla raccolta e diffusione di informazioni, alla progettazione, al coordinamento e all'esecuzione di attività che promuovano la coscienza della salvaguardia del clima nell'opinione pubblica, nella politica, nella legislazione e nell'amministrazione;

- partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri Enti pubblici di qualunque tipo rapporti che possano permettere lo sviluppo dell'associazione;

- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di volontari e di lavoratori dipendenti.

5.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5.3 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore.

Articolo 6) Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 7) Associati

7.1. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone

fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che intendano contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

7.2 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

Articolo 8) Ammissione degli Associati

8.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

8.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

8.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento.

8.4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

8.5. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

8.6. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda e la deliberazione di ammissione è annotata nel libro degli associati.

8.7. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 9) Recesso dell'Associato

9.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare

la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato

9.2. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

9.3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

9.4. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 10) Esclusione dell'Associato

10.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

10.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

10.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

10.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

10.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

10.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Articolo 11) Patrimonio iniziale

11.1. Il patrimonio è di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) interamente in denaro costituito dai versamenti degli associati. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere successivamente integrato.

Articolo 12) Entrate

12.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 13) Quota Iniziale e Quota Annuale

13.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

13.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

13.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 14) Ricezione di finanziamenti

14.1. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla

Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

14.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 15) Irripetibilità di apporti e versamenti

15.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

15.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 16) Incremento del patrimonio

16.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente

dell'Associazione.

Articolo 17) Salvaguardia del patrimonio

17.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

17.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

17.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 18) Divieto di distribuzione

18.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19) Organi

19.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Articolo 20) Assemblea degli associati - Principi generali

20.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

20.2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

20.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei

principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

20.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 21) Competenze dell'Assemblea

21.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

21.2. L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;e) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;f) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;h) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 22) Convocazione dell'Assemblea

22.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

22.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Perugia.

22.3. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

22.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

22.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 23) Presidenza dell'Assemblea

23.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

23.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

23.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 24) Deliberazioni dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

24.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

24.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

24.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

24.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

24.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

24.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

24.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

24.9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. Lo svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria

che straordinaria, in videoconferenza è consentita sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro permesso di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Articolo 25) Competenze del Consiglio Direttivo

25.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

25.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca; b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri; c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea; d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione; e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati; g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati; h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune; i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

25.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

25.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 26) Composizione del Consiglio Direttivo

26.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

26.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Articolo 27) Gratuità dell'incarico

27.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 28) Durata della carica

28.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

28.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

28.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. 28.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 29) Convocazione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

29.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

29.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

29.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 30) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

30.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

30.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

30.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

30.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

30.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

30.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

30.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 31) Comitato Esecutivo

31.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri tre Consiglieri.

31.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

31.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Articolo 32) Presidente e Vice Presidente

32.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di: a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre

all'approvazione del Consiglio Direttivo;e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

32.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

32.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

32.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 33) Segretario

33.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

33.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

33.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 34) Tesoriere

34.1. Il Tesoriere:a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 35) Organo di Controllo e Revisione Legale

35.1. L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

35.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei

soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Articolo 36) Durata in carica dell'Organo di Controllo

36.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

36.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 37) Funzionamento dell'Organo di Controllo

37.1. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

37.2. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

37.3. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

37.4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

37.5. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

37.6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

37.7. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

37.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

37.9. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga

il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 38) Compenso dell'Organo di Controllo

I membri dell'Organo di Controllo prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 39) Esercizi associativi

39.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 40) Libri, Registri, bilancio/rendiconto annuale

40.1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

-Libro degli associati

-Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

-Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

-Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

-Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

40.2. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

40.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

40.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

40.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

40.6 Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

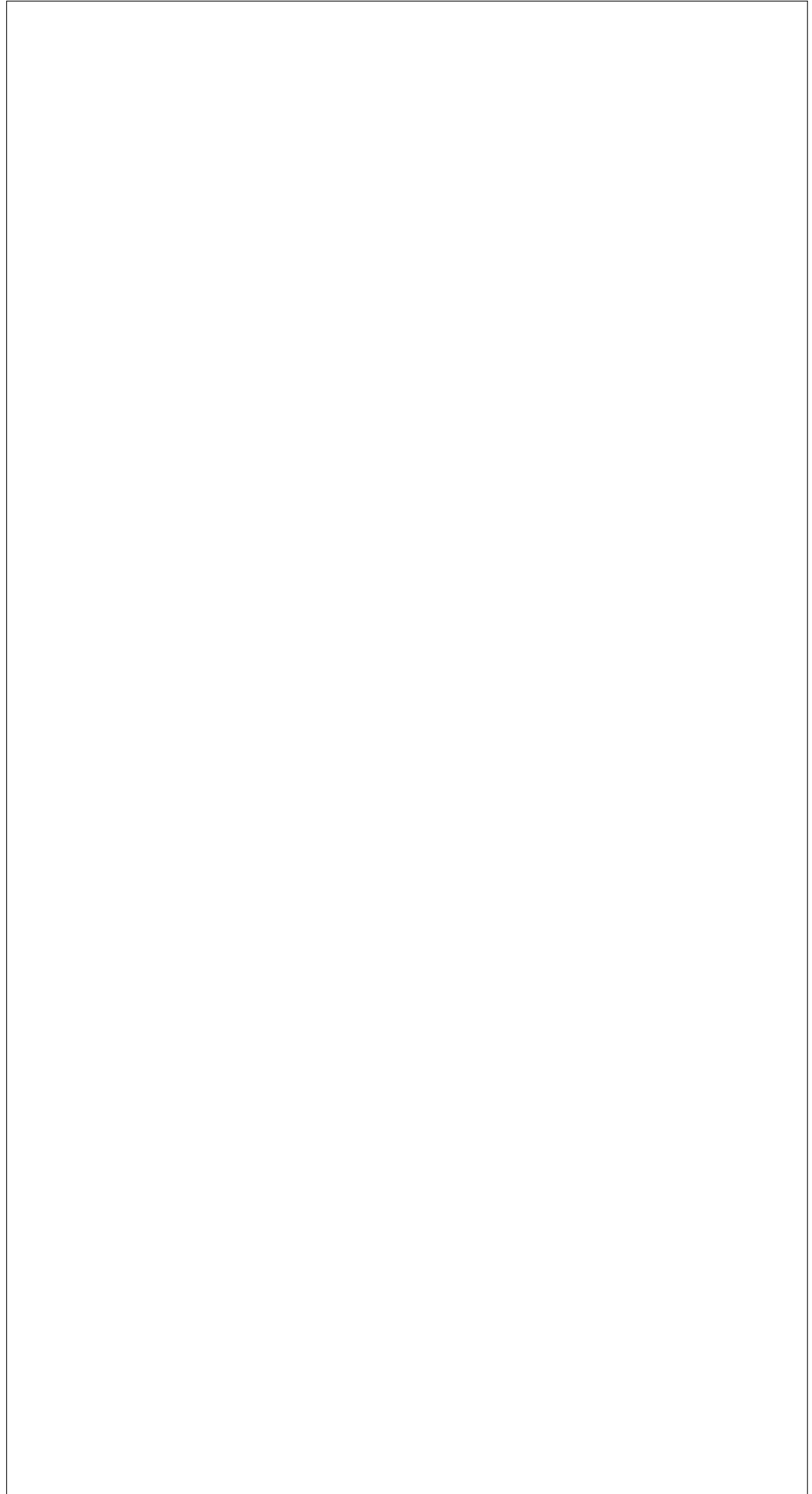
40.7 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Articolo 41) Devoluzione del patrimonio

41.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 42) Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di cui al titolo II, Cap. I e II, del libro primo del Codice Civile, nonché le norme speciali sugli enti del terzo settore. Il presente statuto entrerà in vigore alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del CTS e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.



Io sottoscritta dr.ssa Sara BRUGNONI, notaio iscritto al Ruolo del Distretto di Perugia, residente in Gubbio con lo studio in Via Don Giuseppe Diana n. 23, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Gubbio (PG), 06 aprile 2023